



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI COSENZA



Ministero della Giustizia

Sito: <http://ordinecosenza.conaf.it/> mail: ordinecosenza@conaf.it PEC: protocollo.odaf.cosenza@conafpec.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI LAVORO

Revisione n. 4 del 18.11.2021

Delibera del Consiglio Direttivo n. 287 del 18.11.2021



PREMESSA

Considerato che le Commissioni Interne rappresentano uno strumento di confronto utile per l'arricchimento culturale e l'aggiornamento professionale dei propri iscritti nonché necessarie per contribuire ad avanzare proposte per la valorizzazione della professione, per definire procedure, formulare osservazioni ed emendamenti alle leggi, con l'intento, altresì, di promuovere la partecipazione e il coinvolgimento degli iscritti come occasione di avvicinamento alla vita ordinistica e come contributo allo sviluppo del senso di appartenenza alla categoria anche per coloro che non operano nel mondo della professione, si individuano con il presente Regolamento i criteri e le modalità con cui dovranno costituirsi e funzionare tali Commissioni.

Art. 1

L'Ordine tramite il Consiglio istituisce le Commissioni per lo sviluppo delle tematiche relative alle competenze del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale tenendo conto delle aspettative manifestate dagli iscritti, delle necessità, della partecipazione.

Art. 2

Le Commissioni sono aperte agli iscritti all'Ordine in regola con tutti gli obblighi professionali, previa richiesta di formale adesione, agli esperti e ai cultori della materia anche se non iscritti. Le Commissioni, oltre al coordinatore, dovranno essere costituite da un minimo di 4 ad un massimo di 8 componenti. Su motivata richiesta del coordinatore il Consiglio può deliberare deroga a tale limitazione contendendo una variazione del numero dei partecipanti.

Art. 3

Gli scopi delle Commissioni sono lo scambio, il confronto e l'arricchimento professionale dei partecipanti attraverso lo studio e l'approfondimento tematico di aspetti di interesse ed innovazione professionale, l'elaborazione di procedure tecniche, l'individuazione e la risoluzione di problematiche relative all'esercizio della professione, il supporto tecnico al Consiglio per la promozione e la tutela della professionalità del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale. Tutti coloro che non fanno parte delle Commissioni potranno prendere parte agli incontri in qualità di uditori ma senza facoltà a prendere parte alle decisioni finali della Commissione.

Art. 4

Compiti delle Commissioni sono:

- la partecipazione e l'organizzazione di eventi di rilevanza pubblica (convegni, mostre, manifestazioni, ecc...);
- la proposta e la relativa organizzazione di eventi formativi (seminari, corso di formazione, convegno, ecc.);



Ministero della Giustizia

Sito: <http://ordinecosenza.conaf.it/> mail: ordinecosenza@conaf.it PEC: protocollo.odaf.cosenza@conafpec.it

- la proposta di pareri e suggerimenti relativi a documenti e atti emanati dalle amministrazioni pubbliche (bandi, delibere, regolamenti, prescrizioni, ecc.);
- la collaborazione all'aggiornamento del sito web e social per la specifica pagina di riferimento;
- fornire pareri tecnici al Consiglio formulati in autonomia o su richiesta.

Il Consiglio promuove la partecipazione degli iscritti vigilando ed indirizzandone le attività conformemente agli scopi sopra definiti, concorda con la Commissione programmi che raggiungano annualmente obiettivi prestazionali minimi.

Art. 5

Ogni Commissione è presieduta da un coordinatore scelto fra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza. Il coordinatore è nominato dal Consiglio tenendo conto delle competenze tecniche, organizzative, relazionali e, a parità di queste, dell'anzianità di iscrizione all'Ordine. Il coordinatore avrà come referente un Consigliere. I membri delle commissioni saranno designati nella seduta di insediamento della commissione su proposta del coordinatore.

Art. 6

Il coordinatore resta in carica per un anno, la carica è riconfermabile negli anni successivi. Il mandato di coordinamento può essere conferito per una sola commissione alla volta.

Il coordinatore convoca la Commissione, redige l'ordine del giorno, dirige e coordina i lavori, garantisce la verbalizzazione delle riunioni, provvede ad inviare al Consiglio il verbale delle riunioni, informa costantemente il Presidente dell'Ordine e il referente degli argomenti trattati e dello sviluppo delle attività in essere. Periodicamente, il coordinatore provvede ad informare il Consiglio e in occasione dell'annuale assemblea dell'Ordine presenta una sintetica relazione illustrativa delle attività svolte. Previa autorizzazione del Consiglio può rappresentare l'Ordine agli incontri di natura tecnica (tavoli tecnici regionali, convegni, seminari, ecc.).

Gli iscritti alla commissione che non potranno prendere parte ai lavori della stessa dovranno segnalarlo al coordinatore dandone adeguata motivazione scritta almeno due giorni prima della riunione. I membri effettivi che non comunicano la propria indisponibilità al Coordinatore nei tempi e nei modi previsti dal presente articolo saranno considerati assenti ingiustificati.

Dopo tre assenze ingiustificate da parte di un membro della Commissione, siano esse consecutive oppure no, il Coordinatore della Commissione ne prenderà atto provvedendo alla sostituzione del componente e provvederà a nominare un nuovo membro fra gli iscritti che avranno dato la loro disponibilità secondo i criteri previsti dall'Art. 2.

Qualora un membro non avesse più intenzione di far parte della commissione deve darne comunicazione per iscritto al coordinatore, il quale, messo al corrente il Consiglio dell'Ordine,



Ministero della Giustizia

Sito: <http://ordinecosenza.conaf.it/> mail: ordinecosenza@conaf.it PEC: protocollo.odaf.cosenza@conafpec.it

provvederà alla sostituzione del membro uscente.

Art. 7

La Commissione definisce la frequenza delle riunioni e le modalità di svolgimento delle attività comunicandole alla segreteria ed al Consiglio. La Commissione potrà riunirsi anche in forma partecipata. La data della riunione della Commissione sarà inserita anche fra le news del sito internet e comunicata a tutti gli iscritti in modo da dare all'incontro la più ampia diffusione permettendo così a tutti di prenderne parte in qualità di uditori.

Art. 8

Le riunioni delle Commissioni si svolgono di norma presso la sede dell'Ordine, previo accordo con la segreteria per la disponibilità della sede stessa e con l'ausilio di qualsiasi mezzo telematico.

Le riunioni sono documentate attraverso la redazione di un verbale che, a cura del coordinatore, è trasmesso al Consiglio. Il verbale, fatto proprio dal Consiglio, viene di norma pubblicato sul sito dell'Ordine, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio.

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento approvato nell'odierna seduta di Consiglio, si intende immediatamente vigente.

Il Consiglio delibera la pubblicazione del presente Regolamento sul proprio sito istituzionale.

COSENZA, 20 ottobre 2017

Firmato

Il Consigliere Segretario
Alessandro Guagliardi Dottore Agronomo

Firmato

Il Presidente
Michele Santaniello Dottore Agronomo